



COMUNE DI CLAUT

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DEL VOLONTARIATO INDIVIDUALE
IN SERVIZI COMUNALI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 19.11.2018

ART. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del volontariato individuale da parte dei singoli. L'attività di volontariato svolta tramite la partecipazione ad organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.

2. Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come l'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, permanente o temporaneo, da singoli cittadini a favore della comunità locale e investe le attività di cui al successivo articolo 2, anche ad integrazione del servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.

3. Finalità del presente regolamento è la promozione di una forma di cittadinanza attiva e la partecipazione dei singoli cittadini all'attività di volontariato in forma istituzionale e lo scopo perseguito è da individuarsi unicamente nel bene pubblico.

ART. 2 - Identificazione dei servizi

1. Il volontariato individuale è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme statali e regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali.

2. A mero titolo esemplificativo, il volontariato individuale si svolge nei seguenti ambiti:

a) ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL PATRIMONIO COMUNALE:

- ✓ attività di tutela, conservazione, manutenzione, del Patrimonio comunale quali: custodia delle aiuole, di aree verdi, di edifici pubblici e del cimitero, esempio piccole manutenzioni su fabbricati, manufatti e immobili comunali e relative pertinenze, attività di pulizia e sistemazione, sfalcio d'erba o taglio ramaglie in aree comunali, piccoli interventi di manodopera artigiana, purché si tratti di attività che non richiedano il possesso di attestati o qualificazioni specifiche;

b) ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA MOBILITA' DEI CITTADINI:

- ✓ attività di servizio a favore di disabili e/o anziani quali trasporto, accompagnamento e vari.

c) ATTIVITA' INNOVATIVE:

- ✓ Attività di supporto operativo alle manifestazioni comunali.

d) ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI SCOLASTICI

- ✓ supporto e collaborazione in relazione allo svolgimento di attività rientranti nei servizi scolastici quali, ad esempio, la sorveglianza all'interno degli scuolabus, pre e post scuola.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva, previa apposita deliberazione, di disporre l'utilizzo dei volontari per ambiti di attività non contemplati nel presente regolamento, al fine di sopperire a bisogni immediati non preventivamente individuabili per i quali sia fattibile l'utilizzo di volontari.

ART. 3 - Modalità di accesso per i cittadini

1. Chi intende svolgere attività di volontariato individuale presenta la propria candidatura con

nota indirizzata al Sindaco nella quale indica i dati anagrafici, i recapiti, il titolo di studio, la professione in essere o esercitata, l'attività che è disponibile a svolgere, i tempi nei quali è disponibile, le modalità di esercizio e l'accettazione incondizionata del presente regolamento (apposita modulistica sarà predisposta dagli uffici comunali).

2. Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore agli anni 18;
- b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- c) godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti;
- d) per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno in corso di validità.

3. Possono accedere anche pensionati previa valutazione della compatibilità dell'utilizzo con la condizione fisica.

4. Qualora l'attività per la quale il volontario si offra sia già svolta all'interno del territorio comunale da una associazione regolarmente costituita, il volontario verrà informato della possibilità di iscriversi alla stessa.

5. L'elenco delle candidature, suddiviso nei vari ambiti è formato, custodito ed aggiornato dall'Ufficio Segreteria che provvede a metterlo a disposizione di tutte le Aree in cui è organizzato il Comune.

6. Esperita la verifica della sussistenza dei requisiti, la redazione di un progetto individuale e l'attivazione della dovuta copertura assicurativa, il volontario potrà iniziare a prestare la sua opera.

7. L'eventuale motivato provvedimento di diniego della domanda di iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo indicato nella domanda.

8. L'esclusione dall'elenco avviene:

- a) a richiesta dell'interessato;
- b) d'ufficio, per comportamenti in contrasto con i fatti stabiliti nel presente regolamento.

ART. 4 - Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. Le attività di volontariato individuale, continuative o saltuarie, sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.

2. I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

4. E' fatto assoluto divieto agli iscritti all'Albo dei volontari di accettare qualsiasi forma di compenso in denaro dalle persone beneficiarie dell'attività di volontariato.

ART. 5 - Espletamento del servizio

1. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

2. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.

4. L'attività del volontariato non integra in alcun modo attività di lavoro subordinato, ma si esplica secondo obiettivi e modalità predeterminati, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune di Claut che sarà riassunto nel progetto individuale.

5. L'attività del/i volontario/i è subordinata all'approvazione da parte della Giunta, su proposta del Responsabile dell'Area interessata, di un progetto ove sono indicati finalità, obiettivi, modalità della collaborazione, tempistiche, eventuale formazione e DPI necessari, eventuali controlli sanitari, numero volontari impegnabili e quant'altro utile a disciplinare il rapporto.

6. Il volontario è tenuto, sotto pena di revoca dell'incarico, a:

a) svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza e in conformità con le direttive impartite, attenendosi scrupolosamente alle stesse, dal Responsabile del Servizio a cui il volontario è assegnato;

b) rispettare gli orari di attività prestabiliti;

c) tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione;

d) segnalare agli uffici comunali tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento di personale comunale;

e) segnalare tempestivamente al Responsabile del Servizio a cui il volontario è assegnato la propria assenza o impedimento a svolgere il compito affidato;

f) garantire la riservatezza sui dati ed informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti.

7. Nella scelta dei candidati da impiegare in una determinata attività l'amministrazione non potrà attuare alcuna discriminazione e l'individuazione del volontario sarà improntata esclusivamente a criteri di competenza specifica.

ART. 6 – Coordinamento

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile dell'Area a cui il volontario è assegnato che deve:

– accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;

– verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.

2. Qualora il volontario venga impiegato in un'attività a diretto supporto degli organi istituzionali, Responsabile del volontario potrà essere un amministratore.

ART. 7 - Obblighi dell'amministrazione

1. L'Amministrazione provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni, malattie e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari: le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari effettivamente impiegati ed hanno effetto limitatamente al periodo corrispondente all'espletamento dell'attività.
2. All'assunzione del servizio i volontari devono ricevere dall'Amministrazione la scheda della valutazione dei rischi relativi alla mansione da loro ricoperta e seguire le ore di formazione generica obbligatoria previste dalla normativa vigente. La necessità di eventuale formazione specifica del volontario, in riferimento alla concreta attività che lo stesso dovrà espletare, sarà valutata dal Responsabile di Area cui il volontario sarà assegnato.
3. L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
4. L'Amministrazione e i dipendenti comunali sono esonerati da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.
5. La prestazione svolta dal volontario non comporta per l'Ente il pagamento di oneri di qualsivoglia titolo e natura.
6. L'Amministrazione comunale è tenuta, nei confronti del Volontario effettivamente impegnato in attività comunali, al rispetto della normativa prevista dal D. Lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e a tutti gli adempimenti connessi.

ART. 8 – Mezzi, attrezzature e vestiario

1. Il Comune, per il tramite del Responsabile del servizio al quale il volontario è assegnato, fornirà allo stesso, a propria cura e spese, tutti i mezzi, le attrezzature o gli indumenti necessari allo svolgimento del servizio. Tutto il materiale dovrà essere dal volontario riconsegnato al competente Responsabile del Servizio in caso di cessazione dal servizio.
2. Nello svolgimento del servizio i volontari potranno essere autorizzati all'uso delle risorse strumentali dell'Ente per i fini di cui al presente Regolamento (apparecchiature, automezzi, telefono, etc.).
3. Nei limitati casi in cui i volontari debbano personalmente sostenere spese connesse all'espletamento dell'attività di volontariato, a seguito di specifica autorizzazione del competente Responsabile, è consentito procedere al rimborso delle stesse. La liquidazione delle anzidette spese sarà effettuata su conforme provvedimento del competente Responsabile di Servizio comunale ove l'attività di volontariato viene svolta.
4. Verrà assegnato al singolo responsabile la spesa necessaria per provvedere ai punti precedenti.

ART. 9 – Controlli

1. L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari attraverso gli uffici competenti.
2. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività di volontariato qualora da queste possa derivare un danno per il Comune di Claut, oppure vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento, o siano accertate

violazioni di leggi, regolamenti o ordini dell'Autorità, e nel caso in cui l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.

3. Resta salva la facoltà del Responsabile dell'Area cui il volontario è assegnato di interrompere il progetto in qualsiasi momento con idonea motivazione. Tale decisione non sarà in alcun modo sindacabile.

ART. 10 – Certificazione delle esperienze

1. Qualora il Volontario ne faccia richiesta l'Amministrazione Comunale potrà rilasciare un certificato delle esperienze acquisite durante il periodo di svolgimento delle attività.

2. Il certificato dovrà elencare le attività svolte, le ore impiegate dal Volontario nonché il periodo temporale di riferimento.

ART. 11 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.